



Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COPERTURA PARCHEGGIO IN LOCALITA' ANTROGNA - APPROVAZIONE RELAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE DELLE OPERE.

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. TIPALDI SILVIA - Sindaco	Sì
2. FANTONETTI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. COCCHINI ALBA ROSA - Assessore	Sì
Totali Presenti:	3
Totali Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BIGLIERI Dott. MAURO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. TIPALDI SILVIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l'inizio dei lavori in oggetto, come da relativo verbale, è avvenuto in data 0801.2001, benchè il contratto fosse datata 27.07.2000. L'Impresa aveva richiesto lo slittamento dell'inizio per motivi legati al reperimento materiali e successivamente per non interessare il periodo invernale.

Che dal verbale di consegna, nel rispetto al capitolato speciale d'appalto ed al contratto, la scadenza era fissata per il 07.05.2001.

Che i lavori sono iniziati con le opere preliminari, mediante l'introduzione di alcune modifiche riguardanti l'accesso al parcheggio, richieste dall'Amministrazione con ordine di servizio n. 1 del 13.06.2001, considerato che i lavori di carpenteria erano appena iniziati.

Che la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, visto l'andamento del cantiere, sollecitavano l'ultimazione dei lavori, già protrattisi oltre la scadenza contrattuale.

Che nello stesso periodo è iniziata una fitta corrispondenza tra Direzione Lavori, Appaltatore e Stazione Appaltante in quanto l'opera presentava gravi vizi relativi all'impermeabilizzazione, che ne rendevano impossibile l'utilizzo.

Che le comunicazioni da parte della Direzione Lavori e da parte del Comune proseguono fino all'ordine di servizio n. 13 in data 26.03.2002 nel quale si fa riferimento al rifacimento della guaina ma si lamenta il fatto che la stessa è stata posata senza la possibilità di verifica da parte della Direzione Lavori.

Che a seguito di citazione promossa da parte dell'Impresa, il Comune di Calasca Castiglione con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 16.03.2004.

La sentenza n. 118/06 emessa dal Tribunale di Verbania in data 12.10.2006 condannava il Comune di Calasca Castiglione al pagamento in favore di COGEDIL srl della somma di € 22.932,66 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfatto; nonché all'emissione in solido con il direttore lavori Ing. Francesco Brambati del certificato di ultimazione lavori al 03.08.2001, nonché all'emissione dello stato finale dei lavori con il relativo certificato di pagamento; e condannava COGEDIL srl al pagamento in favore del Comune di Calasca Castiglione della somma di € 7.969,66 oltre IVA di legge, oltre alla rivalutazione monetaria dal 29.11.2005 ed agli interessi legali successivi alla sentenza sino al saldo.

Che con atto di citazione in appello in data 28.09.2007, notificato a COGEDIL srl in data 02.10.2007 il Comune di Calasca Castiglione impugnava quindi la sentenza del Tribunale di Verbania.

Che la Corte di Appello rinnovava la nomina di CTU all'Ing. Alberto De Castiglione. L'elaborato peritale veniva depositato dal CTU in data 10.10.2010.

Che all'esito della CTU la Corte di Appello emetteva la Sentenza n. 121/2012 in data 13.01.2012 che in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania condannava la ditta COGEDIL srl al pagamento in favore del Comune, ed a titolo risarcitorio, della domma di € 45.100,00, somma già anticipata dal Comune in sede di svolgimento di CTU.

Che la suddetta somma di € 45.100,00 è stata versata in data 30.06.2012 al Comune di Calasca Castiglione dalla Ditta COGEDIL srl.

Che la predetta Sentenza n. 121/2012 veniva quindi impugnata da COGEDIL srl dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso in data 09.03.2013.

Che con Ordinanza n. 5840/2018 pubblicata in data 09.03.2018 la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di impugnazione proposto dalla COGEDIL srl, ovvero che la ditta doveva percepire dal Comune di Calasca Castiglione il saldo del corrispettivo del contratto d'appalto, in quanto la stessa aveva emendato a proprie spese i vizi dell'opera. La Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata con rinvio anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame.

Che alla luce di quanto sopra esposto in conseguenza dell'Ordinanza della Corte di Cassazione la ditta COGEDIL srl ha citato il Comune di Calasca Castiglione a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Torino all'udienza che si terrà in data 15.10.2018 chiedendo alla Corte di dichiarare tenuto e condannare il Comune di Calasca Castiglione, in persona del suo Sindaco pro-tempore, a corrispondere a COGEDIL srl in liquidazione, la somma di € 22.932,66 o somma inferiore che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad IVA e interessi di legge, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione del contratto d'appalto rep. N. 431/2000 del 27.07.2000, previa condanna del Comune medesimo, in solido con il Direttore Lavori Ing. Francesco Brambati e per quanto competenza dello stesso, all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, all'emissione dello stato finale dei lavori con relativo certificato di pagamento e allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto.

Che, a fronte di quanto più sopra evidenziato, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 93 in data 06.09.2018, si è affidato allo Studio Tecnico Falciola Ing. Franco con studio in Domodossola, la redazione del collaudo Tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi;

Vista ed esaminata la relazione e verbale di accertamento tecnico e contabile delle opere relative alla realizzazione copertura parcheggio in loc. Antrognà, con la quale viene certificato che i lavori di che trattasi sono ad oggi collaudabili, ai fini tecnico-amministrativi, e si può quindi liquidare, quale saldo dovuto all'Impresa, la somma netta di € 14.824,35;

Ritenuto pertanto giusto ed opportuno procedere all'approvazione della suddetta relazione e verbale di accertamento tecnico e contabile delle suddette opere;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la relazione e verbale di accertamento tecnico contabile delle opere relative alla realizzazione copertura parcheggio in loc. Antrognà, presentata in data odierna, prot. n. 3845, dal tecnico incaricato Ing. Falciola Franco con studio in Domodossola.

2. Di dare atto che la somma a saldo dovuta all'Impresa, ammontante a € 14.824,35 risultante dalla predetta relazione, viene finanziata con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione accertato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2018.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 40 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

N. 19 DEL 25/09/2018

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO

F.toAvv. TIPALDI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toBIGLIERI Dott. MAURO

=====

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro Biglieri

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

F.to Arch. Matilde CORTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/12/2018.

Calasca Castiglione, lì 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toBIGLIERI Dott. MAURO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Calasca Castiglione, lì 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

BIGLIERI Dott. MAURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

XXX Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toBIGLIERI Dott. MAURO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE